

Ar2



Marco Bassini

# **Internet e libertà di espressione**

Prospettive costituzionali e sovranazionali





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)

[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXIX

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)

[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2918-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: novembre 2019

*Ai miei genitori e a mia sorella*



Verrà un giorno, e non è molto lontano, in cui potremo concludere affari, studiare, conoscere il mondo e le sue culture, assistere a importanti spettacoli, stringere amicizie, visitare i negozi del quartiere e mostrare fotografie a parenti lontani, tutto senza muoverci dalla scrivania o dalla poltrona

Bill Gates, *La strada che porta a domani*, 1995



# Indice

- 13 *Introduzione*
- 21 **Capitolo I**  
*Lo statuto costituzionale di Internet. Premesse allo studio della libertà di espressione in ambito digitale*  
1.1. Internet tra regolazione e pulsioni anarchiche, 21 – 1.2. Internet e diritto: non una semplice “*law of the horse*”, 31 – 1.3. La rete come “luogo” di anarchia: un mito da sfatare, 40 – 1.3.1. *Johnson e Post: il rifiuto della regolazione statale*, 42 – 1.4. Le critiche alla pretesa autosufficienza regolatoria delle comunità virtuali, 50 – 1.4.1. *L'impraticabilità di una “sovranià del cyberspazio”*, 51 – 1.4.2. *La tecnica come modalità di regolazione tra private ordering e lex informatica*, 62 – 1.4.3. “Code is law”, 67 – 1.5. Il tramonto delle suggestioni anarcoidi, 71 – 1.6. Internet e le “costituzioni civili” nella riflessione di Teubner, 78 – 1.7. “Costituzionalizzare” Internet?, 86 – 1.8. Il dibattito sui *bill of rights*, 95
- 107 **Capitolo II**  
*I nuovi “poteri privati”. Le piattaforme digitali e la tutela dei diritti in rete*  
2.1. La regolazione di Internet e il ruolo dei prestatori di servizi, 107 – 2.2. Il regime giuridico dei prestatori di servizi negli Stati Uniti: un riflesso del Primo Emendamento?, 112 – 2.3. Una pluralità “ragionata” di paradigmi: dalla Section 230 CDA al DMCA, 127 – 2.4. Le influenze del DMCA sul modello europeo. Riflessi di un più moderato sentire?, 132 – 2.5. Una giurisprudenza “creativa”? L’affermazione del *provider* attivo, 142 – 2.6. La rilevanza per la tutela della libertà di espressione del ruolo dei prestatori di servizi nella giurisprudenza sulla CEDU, 150 – 2.7. Un trend non solo giurisprudenziale: dall’attivismo giudiziale alle “velleità” di regolazione, 154 – 2.8. Prime osservazioni sul ruolo dei prestatori dei servizi, 159
- 163 **Capitolo III**  
*La libertà di espressione nell’ecosistema digitale. Un raffronto “evolutivo” tra Stati Uniti ed Europa*  
3.1. Tra mezzo e libertà, 163 – 3.2. Il parametro di tutela nella dimensione internazionale e comparata, 169 – 3.2.1. *Gli Stati Uniti: Congress shall make no law...*, 176 – 3.2.2. *La “costruzione” europea della libertà di espressione*, 191 – 3.2.3. *Le linee ricostruttive della Corte di Strasburgo nell’applicazione dell’art. 10 CEDU*, 201 – 3.2.4. *Il più “acerbo” uso dell’art. 11 della Carta nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Notazioni “in controluce”*, 213 – 3.3. Un “prima” e un “poi”? L’impatto

di Internet sulla tutela della libertà di espressione, 217 – 3.3.1. *I primi orientamenti della giurisprudenza statunitense*: “a new marketplace of ideas”, 218 – 3.3.2. *Da Reno a Packingham: Internet come virtual public square*, 223 – 3.3.3. *Ancora sulla state action doctrine: spunti sul ruolo delle piattaforme digitali?*, 229 – 3.3.4. *Notazioni di sintesi sulla giurisprudenza statunitense*, 238 – 3.3.5. In *Europa: il caso Delfi e l’interpretazione della libertà di espressione nel prisma del ruolo dei prestatori di servizi*, 239 – 3.3.6. *Il seguito della pronuncia Delfi: tentativi di decodificazione*, 250 – 3.3.7. *La giurisprudenza della Corte di giustizia (rinvio)*, 254 – 3.4. Prime osservazioni sullo statuto “digitale” della libertà di espressione, 257

## 259 Capitolo IV

*L’art. 21 della Costituzione al cospetto di Internet. Tra criticità perduranti e sfide emergenti*

4.1. Un paradigma ancora attuale?, 259 – 4.2. Le garanzie in materia di stampa e il dibattito sulla loro estensione a Internet, 261 – 4.3. La presunta declinazione “tecnologicamente orientata” della libertà di espressione: il diritto di accesso a Internet, 279 – 4.4. La lotta alla disinformazione in rete tra controllo pubblico e “censura privata”, 290 – 4.4.1. *La “costituzionalità” del contrasto alla disinformazione*, 292 – 4.4.2. *Un problema definitorio: che cosa sono le fake news?*, 299 – 4.4.3. *La lotta alla disinformazione e le controindicazioni della “censura privata”*, 306 – 4.5. Un primo bilancio sul raffronto tra l’art. 21 e Internet, 312

## 315 Capitolo V

*Il bilanciamento della libertà di espressione nell’era digitale.*

*Il diritto alla privacy e il diritto d’autore come casi di studio*

5.1. La dimensione conflittuale della libertà di espressione in Internet (ma non solo), 315 – 5.2. Privacy e protezione dei dati: da prodotto d’importazione a cifra del costituzionalismo europeo dei diritti, 319 – 5.3. Il diritto alla deindicizzazione e la “morfologia” del conflitto, 328 – 5.4. La rilevanza “potenziale” della deindicizzazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 348 – 5.5. Le criticità della contestualizzazione e l’impatto della deindicizzazione nell’ordinamento italiano, 352 – 5.5.1. *Il diritto all’oblio in relazione alla ripubblicazione o rievocazione di notizie del passato*, 357 – 5.5.2. *Rimedi a confronto: la deindicizzazione e la contestualizzazione delle notizie contenute negli archivi online*, 361 – 5.5.2.1. *La deindicizzazione e il rapporto con la giurisprudenza della Corte di giustizia*, 363 – 5.5.2.2. *La contestualizzazione: un rimedio problematico*, 368 – 5.6. Il diritto d’autore e l’ombra di un “pregiudizio”, 373 – 5.7. I prestatori di servizi come “perno” del sistema: diritto d’autore e libertà di espressione nel diritto dell’Unione europea, 379 – 5.8. La prospettiva domestica: il regolamento di Agcom come “stress test” del paradigma costituzionale?, 391 – 5.9. Osservazioni sul bilanciamento tra libertà di espressione e diritti concorrenti, 404

## 409 Osservazioni conclusive

## 427 Bibliografia





## Introduzione

Il web, nella sua moderna versione “partecipativa”, rende davvero “più liberi” di esercitare il diritto alla manifestazione del pensiero? La libertà di espressione gode di una maggiore o minor tutela rispetto al mondo reale quando il suo ideale “contenitore” è rappresentato da Internet e dalle moderne piattaforme da cui la rete è popolata?

In uno dei contributi più importanti che hanno riguardato la regolazione di Internet (*Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*), due autorevoli studiosi, Jack Goldsmith e Tim Wu, prendono le mosse da una vicenda assai emblematica delle difficoltà di individuare lo standard di tutela della libertà di espressione in rete.

Si tratta della celebre “saga” che ha opposto Yahoo! a LICRA e UEJF, che risale a ormai due decenni fa, nella quale alcuni attivisti appartenenti a organizzazioni dedite al contrasto di discorsi d’odio e di stampo razzista decidevano di agire in giudizio in Francia per ottenere l’oscuramento di un portale gestito dagli Stati Uniti che ospitava vendite all’asta di cimeli nazisti.

Il Tribunale di Parigi, ravvisando che l’attività ospitata dal sito fosse contraria a una norma del codice penale francese<sup>1</sup>, ordinò a Yahoo!, in quanto prestatore di servizi che ospitava il sito, di rendere inaccessibili quei contenuti nel territorio nazionale. La società statunitense si oppose a questa misura, reclamando di non poter circoscrivere il blocco al solo territorio francese e lamentando, così, che l’oscuramento generalizzato – l’unico a suo dire praticabile – avrebbe reso in via di fatto prevalente “a livello globale” il diritto francese rispetto ad altre norme, fra cui il Primo Emendamento (che tutela la libertà di espressione in termini assai espansivi).

Sullo stesso contenuto, così, si venivano a esercitare due sensibilità diverse, frutto del differente grado di apertura del costituzionalismo nordamericano ed europeo: per il primo, quel sito, pur scabroso, doveva ritenersi lecito in quanto riconducibile al perimetro della libertà

---

<sup>1</sup> Cfr. Tribunal de Grande Instance de Paris, 22 maggio 2000. La decisione è pubblicata nella traduzione in lingua italiana in *Dir. inf.*, 2, 2001, p. 209 ss.

di espressione; per il secondo, più mite, era invece illecito e non poteva trovare riparo alcuno nella protezione accordata alla libertà di parola.

Lo scontro finì per consumarsi nei tribunali statunitensi, dove Yahoo! volle successivamente contestare, senza successo, la legittimazione del giudice francese a imporre una misura che si sarebbe di fatto risolta in una assolutizzazione dello standard di tutela europeo<sup>2</sup>.

La vicenda ha molto appassionato i primi commentatori<sup>3</sup> che si sono dedicati al rapporto tra Internet e diritto, ed è stata riportata da Goldsmith e Wu in quanto emblematica delle difficoltà connesse alla individuazione del diritto applicabile in rete, destinate a esacerbarsi per via del divario assai significativo tra il grado di tutela di vecchio e nuovo continente. La saga ha illustrato altresì l'apparente svanire della geografia e dei confini al cospetto di una tecnologia ritenuta allora insensibile al territorio: un effetto, però, soltanto illusorio, data la capacità di Internet, anche in funzione dell'apporto di attori pubblici e privati, di "riprodurre" al suo interno delimitazioni analoghe a quelle che si danno nel mondo reale.

A distanza di circa quindici anni da quelle pionieristiche e puntuali riflessioni, protese a smentire il mito di Internet come fenomeno insuscettibile di regolazione, si ritiene opportuno prendere nuovamente le mosse da questa vicenda nel tentativo di rispondere a una domanda diversa ma collegata, che trae origine anche dalle recenti iniziative elaborate soprattutto a livello europeo, per esempio per il contrasto alla disinformazione in rete: qual è lo statuto della libertà di espressione in Internet? La tutela garantita a questo diritto conosce un'intensità diversa quando il suo esercizio si svolge nell'ecosistema digitale? Che ne è stato di quella metafora della "terra promessa" di libertà che sembrava racchiusa nell'avvento di Internet, quantomeno agli albori?

Si tratta di interrogativi che nascono spontanei di fronte a vicende che si sono anche recentemente riproposte nell'attualità: di recente, la

---

<sup>2</sup> Cfr. le decisioni *Yahoo! Inc., a Delaware Corporation v. La Ligue Contre Le Racisme et L'antisemitisme*, a *French Association*; *L'union Des Etudiants Juifs De France, a French Association*, 379 F.3d 1120 (9th Cir. 2004) e 433 F.3d 1199 (9th Cir. 2006), oltre a *Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et L'Antisemitisme*, 145 F. Supp. 2d 1168 (N.D. Cal. 2001) e 169 F. Supp. 2d 1181 (N.D. Cal. 2001).

<sup>3</sup> Vi si diffonde per esempio P. COSTANZO, *La magistratura sfida Internet. A margine di un caso francese, ma non solo...*, in *Dir. inf.*, 2, 2001, p. 223 ss.

Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>4</sup> si è pronunciata sulla impossibilità di procedere all'eliminazione di dati personali dai motori di ricerca con effetto globale, riallacciandosi idealmente ai motivi di quel dibattito che aveva animato i commentatori vent'anni prima, ed escludendo che la concezione europea della privacy potesse conoscere un'applicazione globale in Internet.

Queste vicende sono caratterizzate dall'assoluta centralità del ruolo delle piattaforme digitali, che ospitano e trasmettono contenuti riconducibili alla paternità di terzi. È da questi attori, infatti, che viene a dipendere in larga parte il grado di tutela della libertà di espressione, come conferma anche la vicenda che si è poc'anzi richiamata.

Per determinare quale sia il “paradigma” della libertà di espressione in rete, occorre allora analizzare la profonda trasformazione che ha interessato le dinamiche di esercizio di questo diritto con l'avvento di Internet.

Internet ha realizzato, infatti, una sostanziale trasfigurazione dello spazio di esercizio di questa libertà da una connotazione eminentemente pubblicistica a una di natura anche privatistica. I social network, i motori di ricerca e le piattaforme di condivisione di contenuti, per esempio, rappresentano spazi formalmente privati che, però, sono entrati prepotentemente a far parte dalla sfera pubblica, ponendo questioni che interrogano da vicino anche la tenuta e il futuro della democrazia<sup>5</sup>.

Queste trasformazioni hanno conosciuto alcune risposte da parte di legislatori e altri attori istituzionali, risposte che nel prisma del *digital constitutionalism* sono descritte come processi di “costituzionalizzazione” in senso lato finalizzati a preservare un equilibrio a fronte delle novità determinate dalla società dell'informazione<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> V. le sentenze del 24 settembre 2019, C-507/17, *Google c. CNIL* e del 3 ottobre 2019, *Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland*, C-18/18.

<sup>5</sup> Su tutti, sul punto, cfr. S. RODÒ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

<sup>6</sup> Cfr. in tal senso E. CELESTE, *Digital constitutionalism: a new systematic theorisation*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 2019, p. 76 ss., spec. p. 93. L'Autore nota come questo processo non si sia tradotto esclusivamente in iniziative di istituzionalizzazione o di codificazione di norme, essendosi altresì alimentato di opzioni di carattere non formalizzato comunque tese alla definizione di valori che possano influenzare le risposte da parte degli attori istituzionali al nuovo ecosistema digitale. V. anche C. PADOVANI, M. SANTANIELLO, *Digital constitutionalism: Fundamental rights and power limitation in the Internet eco-system*, in *the International Communication Gazette*, 80(4), 2018, p. 295 ss.

In termini prettamente normativi, e per ciò che riguarda direttamente la libertà di espressione, pare opportuno evocare la chiave di lettura che Jack Balkin<sup>7</sup>, con una fortunata metafora, ha descritto come la combinazione di una *old school* e di una *new school regulation*: ossia l'affiancarsi, alle norme “tradizionali” di matrice pubblica sulla regolazione dei contenuti, sia delle regole che governano il comportamento (e in particolar modo la responsabilità) delle piattaforme digitali, sia delle policy che queste ultime mettono in pratica per moderare i contenuti che vi sono ospitati. Talché, l'esercizio della libertà di espressione si inserisce ora in una dimensione più sofisticata, che intercetta un più complesso reticolato di norme di fonte e matrice diversa.

Con il presente studio, muovendo da questa efficace metafora, si intende dunque provare a comprendere a quali esiti abbiano condotto le prime reazioni a queste fibrillazioni da parte dei vari attori coinvolti e quali siano le criticità ancora latenti nelle risposte che sono state finora fornite. Queste riflessioni promettono un'utilità in quanto, dopo una prima fase in cui l'Europa ha affidato soprattutto all'attivismo delle corti la ricerca di risposte alle emergenti istanze di tutela a fronte di un'inerzia legislativa che appariva non casuale e anzi motivata dalla volontà di non imbrigliare lo sviluppo della rete, si assiste ora a un recupero di terreno da parte del legislatore<sup>8</sup>. Prova ne è il vasto disegno di riforme avviato con la Strategia per il mercato unico digitale<sup>9</sup>, cui hanno fatto seguito, di recente, iniziative più mirate, accomunate da una certa incidenza sulla libertà di espressione.

Queste sortite devono però confrontarsi non solo con il patrimonio che è stato nel frattempo elaborato dalla giurisprudenza, che non ha mancato di partorire alcune criticità, ma anche con la sempre maggiore sofisticazione dell'ecosistema digitale e dei suoi protagonisti. In questa riflessione pare urgente la presa di coscienza che, “toccando le corde” della regolazione, specialmente in relazione al ruolo degli intermediari, si possono determinare conseguenze rilevanti sul piano della libertà di espressione.

---

<sup>7</sup> J. BALKIN, *Free Speech is a Triangle*, in *Columbia Law Review*, 118(7), 2018, p. 2011 ss.

<sup>8</sup> Cfr. G. DE GREGORIO, *The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2020, in corso di pubblicazione, in [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).

<sup>9</sup> *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 6 maggio 2015, COM(2015) 192 final.

Così, lo studio ambisce a tracciare una disamina che consenta di ricavare non solo una “decodificazione” dello stato dell’arte ma anche indicazioni di policy sulle quali misurare i futuri interventi di regolatori e corti.

Una simile indagine presuppone un percorso articolato, che non può che snodarsi muovendo dal rapporto tra Internet, il diritto e le costituzioni, in modo da verificare come questo legame sia stato oggetto di esplorazione agli albori delle nuove tecnologie digitali, soprattutto nella dottrina statunitense, la più attenta alla dimensione in parola. Una volta esaminate criticamente le posizioni emerse in dottrina su questo terreno, si cercherà di smentire quel luogo comune assai diffuso alle origini, per il quale l’avvento di Internet avrebbe segnato le “colonne d’Ercole” della sovranità degli Stati e, dunque, della capacità delle costituzioni di “sopravvivere” alla rivoluzione digitale.

Il confronto con queste posizioni permetterà di inquadrare con cognizione di causa i tentativi di “costituzionalizzazione” di Internet che hanno preso corpo, per esempio, nelle carte dei diritti di Internet (*bill of rights*), strumenti dall’incerto valore normativo che si sono però candidati a rappresentare un punto di riferimento rispetto alla nuova dimensione digitale nell’esercizio dei diritti di libertà. L’indagine dei tentativi susseguitesì in questa direzione dovrebbe permettere di apprezzare come negli emergenti paradigmi di *digital constitutionalism* si suggerisca non soltanto un ripensamento delle tutele esistenti in chiave “globale”, ma anche una loro possibile estensione nel rapporto con i poteri privati.

Esaurite queste premesse sullo statuto costituzionale di Internet, si cercherà di individuare quale sia stato l’approccio seguito dagli Stati per ricondurre le condotte degli utenti sul web entro le maglie della precettività degli ordinamenti giuridici, attraverso forme di regolazione che hanno riguardato, *in primis*, la responsabilità dei prestatori di servizi.

In questo campo, la disciplina introdotta tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, pur avendo seguito strade diverse, sconta oggi un comune problema di obsolescenza dovuto alla rapidissima evoluzione che ha interessato il contesto digitale. Così, non sono mancate reazioni all’insegna dell’attivismo giudiziale, protese alla ricerca di soluzioni che si rivelassero maggiormente funzionali, che tuttavia rischiano di condizionare quel delicato equilibrio che i legislatori avevano definito, seppure in un’epoca tecnologicamente assai diversa, con implicazioni

costituzionali di assoluto momento. Occorrerà pertanto dare conto delle principali torsioni che questo quadro normativo ha subito per effetto della più recente giurisprudenza e del “lavorio ai fianchi” che in Europa esso pare aver subito; facendo emergere i rischi connessi a interpretazioni volte ad avvicinare i prestatori di servizi verso un polo, quello della responsabilità, dal quale il legislatore aveva precedentemente tenuto ben lontani questi attori.

Sarà così possibile misurare la centralità dei prestatori di servizi rispetto all’esercizio della libertà di espressione, e appurare la conseguente necessità di interpretare le tutele esistenti attraverso il prisma del loro ruolo.

Lo studio opera in questo senso la scelta di confrontare tra di loro due esperienze paradigmatiche, quella statunitense e quella europea, utilizzando quali “parametri”, da un lato, il Primo Emendamento e, dall’altro, soprattutto l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), pur nella consapevolezza che si tratti di disposizioni che né possono definirsi in un rapporto di “concorrenza”, né si prestano a una equiparazione *tout court*. È a motivo di questa implicita ma voluta “asimmetria metodologica” che si assocerà all’indagine fondata sulla dimensione sovranazionale europea anche una disamina della declinazione domestica, incentrata sull’art. 21 della Costituzione italiana.

Assumendo questi parametri quali ideali “cartine tornasole”, il volume ambisce a tracciare la differenza tra un “prima” e un “poi”, guardando all’avvento di Internet come ideale spartiacque rispetto a due modi tendenzialmente diversi di decodificare la tutela della libertà di espressione: non perché libertà concettualmente diversa, ma perché “inserita” e “calata” in un ecosistema, quello digitale; il quale non replica le medesime caratteristiche dello spazio pubblico “non virtuale”, in quanto conosce l’interposizione delle piattaforme e il loro esercizio di una *governance* dei contenuti che riflette regole e policy anche diverse da quelle degli ordinamenti.

L’analisi condotta nel volume proverà a dimostrare come ai due lati dell’Atlantico si siano prodotte reazioni diverse. Infatti, se il contesto statunitense racconta una sostanziale continuità nell’atteggiamento di apertura che la Corte Suprema ha sempre coltivato rispetto alla garanzia del *free speech*, in Europa si assiste ad alcune fibrillazioni che documentano un cambio di paradigma nella lettura del rapporto tra i diversi diritti tutelati dall’ordinamento multilivello. In questa transizione

verso il nuovo ecosistema digitale la libertà di espressione sembra perdere parzialmente terreno, vittima forse anche di una certa diffidenza verso il “nuovo”, diffusa soprattutto nello scenario europeo, al contrario di quel senso di libertà (specie dalla regolazione) che sembra ammantare la cultura giuridica nordamericana.

Un particolare contributo a questo cambio di paradigma in Europa sembra doversi collegare al bilanciamento con altri diritti, anch’essi protagonisti di un processo di “rilettura” in ambito digitale.

Significativo, sul punto, si rivela soprattutto il contributo offerto dalla Corte di giustizia nell’interpretazione del diritto alla privacy, oggetto di un susseguirsi di pronunce che ne hanno ridefinito i confini in chiave espansiva, con conseguenze anche sullo spazio occupato dalla libertà di espressione. Analogamente, il diritto d’autore rappresenta un ulteriore fronte di bilanciamento sul quale misurare la tenuta di questa libertà.

Soltanto una volta eseguito un confronto rispetto agli esiti finora raggiunti (al netto delle agitazioni che quotidianamente continuano a proporsi) su questo versante, sarà possibile elaborare, con maggiore e più piena cognizione, un giudizio sull’effettivo grado di tutela della libertà di espressione e trarre, così, indicazioni utili a comprendere i rischi connessi ad alcuni indirizzi interpretativi e iniziative regolamentari.



## Lo statuto costituzionale di Internet

Premesse allo studio della libertà di espressione in ambito digitale

### 1.1. Internet tra regolazione e pulsioni anarchiche

Un'indagine sulle dinamiche di tutela della libertà di espressione in rete non può prescindere da una preliminare riflessione sullo statuto giuridico di Internet. Una simile disamina si appalesa funzionale a illustrare come l'avvento di questa tecnologia abbia causato fibrillazioni che, nelle declinazioni più estreme, sono giunte a mettere in discussione la tenuta di alcune categorie classiche del diritto costituzionale. Nell'immaginario collettivo, non immune dall'incidenza di costruzioni fortemente stereotipate, la rete è divenuta emblema di quell'ondata di globalizzazione che, negli scenari più apocalittici, avrebbe spazzato via, a ridosso del nuovo millennio, ogni baluardo di sovranità statale. Nonostante i successivi sviluppi (nella giurisprudenza, così come nell'azione dei regolatori) abbiano restituito risposte assai distanti da queste suggestioni, l'erompere del cyberspazio ha suscitato un ampio e partecipato dibattito nel quale non sono mancate inusuali convergenze tra la sensibilità propria dei giuristi e quella – animata da affliti libertari – degli informatici padri fondatori di Internet, convergenze cui si ritiene opportuno guardare con una certa diffidenza. Questo dibattito, inizialmente confinato entro un ambito piuttosto specialistico, ha conosciuto in seguito una notevole espansione, sia geograficamente che dal punto di vista del suo inquadramento scientifico: in primo momento, è attecchito nella “madrepatria” di Internet, gli Stati Uniti, per poi interessare anche l'Europa; alle origini, ha appassionato soprattutto i cc.dd. “tecnocrati”, mentre in un secondo momento ha coinvolto maggiormente anche i giuristi e gli studiosi del diritto pubblico in particolare<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Ex multis*, cfr. P. COSTANZO, voce *Internet (diritto pubblico)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Utet, Torino, 2000, p. 347 ss.; ID., *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in *Dir.*